

Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno: la scelta deve basarsi sulla valutazione dello strumento più idoneo in relazione agli atti da compiere e non sulle grado di invalidità del soggetto

Tribunale di Pavia, 28 gennaio 2015. Presidente Nardi. Estensore Marcella Frangipane.

Interdizione e inabilitazione - Amministrazione di sostegno - Scelta tra i diversi istituti di protezione - Criterio - Valutazione dello strumento più idoneo in relazione agli atti da compiere - Valenza etico sociale dell'amministrazione di sostegno - Trasmissione degli atti al giudice tutelare - Forma e contenuto di ordinanza - Pronuncia sulla interdizione - Sentenza - Regolamento delle spese processuali

Le misure dell'interdizione e dell'inabilitazione, meno flessibili e più vincolanti, sono ormai da considerarsi, secondo unanime valutazione dottrinale e giurisprudenziale, quali figure residuali da applicarsi solo qualora non si ritengano possibili interventi di sostegno idonei ad assicurare al soggetto debole una adeguata protezione.

Nella scelta tra i diversi istituti di protezione previsti dall'ordinamento, il criterio selettivo deve essere quello della valutazione dello strumento più idoneo in relazione agli atti da compiere e non quello, invece, del grado di invalidità.

L'amministrazione di sostegno appare uno strumento da preferirsi non solo sul piano pratico ma anche su quello etico-sociale in ragione del maggior rispetto della dignità dell'individuo che da esso deriva.

Mentre il provvedimento di trasmissione degli atti al giudice tutelare assume forma e contenuto di ordinanza, è comunque necessaria una sentenza che pronunci sulla domanda di interdizione regolando, se del caso, le spese processuali.

(Massime a cura di Marcella Frangipane - Riproduzione riservata)

omissis

Svolgimento del processo

- Con ricorso depositato in data 11 dicembre 2012 i signori Ro. e Ma. Ma. hanno adito questo Tribunale al fine di ottenere la pronuncia di interdizione nei confronti della propria madre, signora AM. Ve.;
- in data 10 dicembre 2012, con ricorso ex art. 404 e ss. c.c. la signora Ca. Ma., sorella dei signori Ro. e Ma. Ma. ha, a propria volta, adito il Giudice Tutelare chiedendo la nomina di un Amministratore di Sostegno

per la propria madre e, più nello specifico, ha chiesto di nominare quale Amministratore il proprio marito, Alberto Riva, genero della signora AM. Ve.;

– con memoria di costituzione in data 14 febbraio 2013 la signora Ca. Ma. è altresì intervenuta in questo giudizio opponendosi alla dichiarazione di interdizione della propria madre;

- all'udienza tenutasi in data 15 febbraio 2013 il Giudice Istruttore ha personalmente provveduto all'esame della convenuta;
- con provvedimento in data 22 febbraio 2013 il Giudice Istruttore ha nominato quale c.t.u. la dott.ssa Anna Lastrico al fine di stabilire quale fosse lo strumento più adatto alla protezione della signora AM. Ve.;

() in data 5 giugno 2013 la dott.ssa Anna Lastrico ha depositato la propria relazione concludendo per la necessità della dichiarazione di interdizione della convenuta;

() con provvedimento in data 14 giugno 2013 il Giudice Istruttore ha nominato l'avv. ML. Sc. quale Tutore provvisorio della signora AM. Ve. e ha altresì chiesto al c.t.u. di depositare una relazione integrativa della precedente che evidenziasse se nella convenuta sussistessero residue capacità nel comprendere gli interessi attinenti la propria persona e nel rapportarsi con un amministratore di sostegno;

() in data 22 agosto 2013 è stato nominato, su richiesta della dott.ssa Anna Lastrico, quale ulteriore c.t.u. il neurologo dott. Andrea Galimberti;

- in data 15 novembre 2013 si è costituita in giudizio la signora AM. Ve. in persona del tutore avv. ML. Sc.;

() in data 27 agosto 2014 è stata depositata in cancelleria l'integrazione della consulenza tecnica sulla signora AM. Ve. con la quale la dott.ssa Anna Lastrico ha confermato di ritenere la pronuncia di interdizione lo strumento più idoneo a tutelare gli interessi della convenuta;

. all'udienza del 22 ottobre 2014 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni definitive, sopra riportate; successivamente hanno depositato le comparse conclusionali e le memorie di replica.

Motivi della decisione

La domanda formulata da parte attrice deve essere analizzata tenuto conto degli istituti sottesi al caso di specie: l'istituto dell'amministrazione di sostegno e quello dell'interdizione.

Ai sensi dell'art. 404 c.c. la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un'amministrazione di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui ha la residenza o il domicilio.

Ai sensi dell'art. 414 c.c., invece, il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione.

Occorre far menzione anche dell'art. 418, terzo comma, c.c., secondo il quale, qualora nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione appaia opportuno applicare l'amministrazione di sostegno, il Giudice, d'ufficio o ad istanza di parte, deve disporre la trasmissione del procedimento al giudice tutelare.

Il caso che ci occupa merita l'applicazione della norma da ultimo menzionata.

I ricorrenti, infatti, come evidenziato nella ricostruzione dello svolgimento del processo, hanno presentato ricorso per la dichiarazione di interdizione della propria madre.

Il Tribunale, invece, sulla base dei dati probatori a disposizione e tenendo conto dei principi giurisprudenziali ormai consolidati in materia, ritiene che la misura più adeguata alla protezione della signora AM. Ve. sia quella dell'amministrazione di sostegno e intende pertanto dichiarare infondata, e quindi da rigettarsi, la domanda proposta da parte ricorrente.

L'art. 1 della L. n. 6 del 2004, attribuisce infatti all'amministratore di sostegno la finalità di proteggere i soggetti privi in tutto in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana e ciò con la minore limitazione possibile della capacità di agire.

E' evidente la ratio sottesa a tale disposizione: l'istituto dell'amministrazione di sostegno vuole essere uno strumento elastico, capace di modellarsi il più possibile al caso concreto; si tratta, dunque, di una misura di protezione flessibile che consente l'assistenza del soggetto debole senza giungere alla totale esclusione della sua capacità di autodeterminarsi.

Per le suesposte ragioni, e per la evidente differenza insita nei presupposti stessi degli istituti in esame, le misure dell'interdizione e dell'inabilitazione, meno flessibili e più vincolanti, sono ormai da considerarsi, secondo unanime valutazione dottrinale e giurisprudenziale, quali figure residuali da applicarsi solo qualora non si ritengano possibili interventi di sostegno idonei ad assicurare al soggetto debole una adeguata protezione.

E infatti, ai sensi dell'art. 405, quinto comma, nn. 3 e 4, il Giudice Tutelare - nel decreto di nomina dell'amministratore di sostegno - deve indicare quali sono gli atti che l'amministratore può compiere in nome e per conto dell'amministrato e quali gli atti che, invece, l'amministrato può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore. Tale disposizione, dunque, è evidente espressione della flessibilità caratterizzante l'istituto dell'amministrazione di sostegno, in quanto permette di cucire su misura del soggetto cui la protezione si riferisce l'ambito e le modalità di protezione idonee al singolo caso.

Quanto ai criteri cui il giudice deve fare riferimento per decidere se nominare un Amministratore di Sostegno o pronunciare l'interdizione (o l'inabilitazione), in giurisprudenza è ormai orientamento consolidato il principio secondo cui il giudice adito deve avere riguardo "non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di impossibilità di attenere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto soggetto" (per tutte, Cass. n. 17421/2009 e Cass. n. 22332/2011).

Nello stesso senso si è espressa ancora la Suprema Corte in una recente pronuncia (Cass. n. 7999/2014) nella quale - dopo aver confermato il principio secondo cui nella scelta tra i diversi istituti di protezione previsti dall'ordinamento, il criterio selettivo deve essere quello della valutazione dello strumento più idoneo in relazione agli atti da compiere e non quello, invece, del grado di invalidità - ha confermato l'inabilitazione di una signora la quale aveva un grande patrimonio e non

sapeva neppure quale fosse la quota di eredità ricevuta. Nel caso in esame la Corte di Cassazione, pur giungendo alla soluzione dell'inabilitazione della signora, ha avuto riguardo non già al grado di incapacità della stessa, bensì ha condiviso il principio contenuto nella sentenza impugnata secondo cui va attentamente valutato, come parametro di riferimento, il tipo di attività che doveva essere compiuta per conto della beneficiaria.

Venendo al caso che ci occupa, notiamo immediatamente come la signora Ve. (secondo quanto risulta pacificamente dagli atti di tutte le parti) risulti proprietaria di un solo immobile concesso in locazione, usufruttuaria di due immobili di cui sono nude proprietarie le figlie, nonché beneficiaria di una indennità di accompagnamento cui va ad aggiungersi la pensione. Si tratta di un patrimonio non certo ingente e ciò anche alla luce del fatto che a tali cespiti non sono da aggiungersi liquidità di rilievo sul conto corrente.

Inoltre la signora Ve. risiede presso una casa di riposo e dunque gli unici atti che ella dovrebbe compiere sono quelli volti all'incasso dei canoni di locazione e al pagamento della retta della struttura di cui è ospite, oltre agli altri modesti incombenzi relativi alla gestione degli immobili.

Si tratta, perciò, di una "attività minima e semplice, tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto" (C. Cost. n. 440/2005), ove seguita da un amministratore di sostegno.

In questi casi, dunque, "vuoi per la scarsa consistenza del patrimonio disponibile, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere", la misura più idonea appare quella dell'amministrazione di sostegno (così citata C. Cost. n. 440/2005) e ciò alla luce del criterio più sopra enunciato per cui - in primis - sono da valutarsi le oggettive attività che devono essere compiute per la tutela del soggetto da proteggere e - solo secondariamente, quale criterio da aggiungersi ma non da sostituire a quello principale - deve aversi riguardo allo stato di salute della persona. Quanto sin qui esposto induce di per sé il Tribunale a escludere l'applicazione dell'istituto di cui all'art. 414 c.c.. In ogni caso, tenendo conto anche della condizione psico-fisica della signora Ve., non si giunge a conclusioni diverse.

La convenuta, sulla base degli accertamenti del c.t.u., è affetta da "demenza vascolare, disorientamento temporale e parziale orientamento spaziale, grossolane lacune mnesiche, ... valutazione irrealistica della propria situazione patrimoniale e dei propri bisogni", tuttavia il c.t.u. ha definito la demenza "di grado medio", dunque non severo, e ha evidenziato come la convenuta avesse ben compreso le ragioni dell'esame e avesse espresso precisi desideri in ordine all'esito del giudizio.

Va aggiunto che i c.t.u., dott.ssa Anna Lastrico e Andrea Galimberti, non hanno espressamente risposto al quesito integrativo formulato dal Giudice Istruttore "se sussistano residue capacità della convenuta nel comprendere gli interessi attinenti la propria persona (per esempio in merito alla propria collocazione abitativa e alla scelta delle persone con le quali interagire) e nel rapportarsi con un amministratore di sostegno che possa eventualmente essere incaricato di assumere in via esclusiva le decisioni relative alle questioni patrimoniali e di assistere la convenuta per le altre questioni" concentrandosi, invece, sulla sola questione se sussistessero o meno i presupposti per la dichiarazione di interdizione di AM. Ve. o per altre misure di tutela. Dal complesso dell'analisi del c.t.u. e dall'esito del Mini Mental State Examination effettuato in data 14 maggio

2014 (allegato alla seconda relazione del c.t.u.), che evidenzia come il decadimento cognitivo abbia “prevalente coinvolgimento del dominio mnestico”, si deve desumere che le abilità della convenuta di valutare ed esprimere desideri sulla propria persona e di interagire con altri non sono gravemente compromesse e dunque che l’amministratore di sostegno ben può occuparsi essenzialmente degli interessi economici (che, come accennato, sono di modesto rilievo) di AM. Ve..

Inoltre, anche in sede di esame condotto dal Giudice Istruttore, la signora Ve., pur con qualche evidente incertezza e difficoltà, è stata comunque in grado di capire quanto le veniva chiesto e al contempo di rispondere correttamente e con cognizione ad alcune domande; in particolare la convenuta ha saputo riferire correttamente le proprie generalità riuscendo a distinguere il luogo di residenza dalla sua attuale abitazione, ha saputo riconoscere la banconota mostrata ma, soprattutto, ha dimostrato di poter esprimere opinioni in merito alla sua sfera personale, esprimendo fiducia per determinate persone piuttosto che per altre (“io mi fido solo di Ca.; degli altri figli non mi fido”) e dando indicazioni in merito a ciò che desidera per la propria persona e protezione (“so solo che vogliono farmi interdire ma io non voglio”).

A ciò, inoltre, si aggiunga un altro aspetto (non di minore importanza) e cioè quello per cui l’amministrazione di sostegno appare uno strumento da preferirsi non solo sul piano pratico ma anche su quello etico-sociale in ragione del maggior rispetto della dignità dell’individuo che da esso deriva (sempre C. Cost. n. 440/2005) e che, invece, con strumenti troppo invasivi, rischierebbe di essere violato.

E proprio a tale risvolto la signora AM. Ve. appare dare molto peso quando, allorché è stata sentita dal Giudice Istruttore, ha affermato con vigore di non voler essere interdetta. Tale ferma opposizione alla misura dell’interdizione, come si è accennato, è stata espressa anche alla c.t.u., la quale ha annotato che la signora Ve. “ha perfettamente chiaro in mente che il motivo della ... visita è da ricondurre alla richiesta di interdizione, che due dei suoi figli hanno avanzato”.

La signora Ve., inoltre, sempre da quanto emerge dalla c.t.u. “giustifica la propria opposizione [all’interdizione n.d.r.] con un sentimento di umiliazione, che le deriverebbe dall’interpretare l’interdizione secondo il “senso comune”: un interdetto è uno che non capisce nulla”.

E’ chiaro che i desideri della signora Ve. non possono essere l’ago della bilancia di questa decisione, così come è chiaro che la convenuta necessita di un supporto adeguato; tuttavia il Tribunale ritiene che AM. Ve., per il suo attuale stato e per la sua capacità di interloquire e spiegarsi, ben potrebbe trarre beneficio essendo affiancata da un amministratore di sostegno il quale, oltre a tutelare i suoi interessi (patrimoniali e non), può permetterle al contempo di mantenere un certo livello di autonomia.

Per tutte le ragioni sin qui esposte il Tribunale ritiene di dover rigettare la domanda di interdizione proposta dai ricorrenti.

Residuano ora alcune considerazioni di tipo processuale.

Come anticipato, l’art. 6 della L. n. 6/2004 ha aggiunto quale ultimo comma dell’art. 418 c.c. “Poteri dell’autorità giudiziaria” la seguente disposizione: “se nel corso del giudizio di interdizione [...] appare opportuno applicare l’amministrazione di sostegno, il giudice, d’ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione del procedimento al giudice

tutelare. In tal caso il giudice competente per l'interdizione [...] può adottare i provvedimenti urgenti di cui al quarto comma dell'art. 405". L'ampia formula "nel corso del giudizio di interdizione o di inabilitazione" si riferisce a ogni momento, cioè ogni stato o fase (trattazione, istruzione, decisione) del procedimento in occasione del quale "il giudice" (che deve essere individuato nel Tribunale in composizione collegiale) possa ravvisare i presupposti per la nomina di un amministratore di sostegno, mentre l'espressione "trasmissione del procedimento al giudice tutelare" deve intendersi come trasmissione degli atti ai fini dell'attivazione del procedimento per la nomina di amministratore di sostegno.

Nel quadro normativo attualmente in vigore sono dunque astrattamente ipotizzabili tre esiti del giudizio d'interdizione o d'inabilitazione: a) accoglimento della domanda (ipotesi residuale, per quanto sopra esposto); b) rigetto puro e semplice della domanda; c) rigetto della domanda con trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'applicazione dell'amministrazione di sostegno.

Ad avviso del Collegio, mentre il provvedimento di trasmissione degli atti al giudice tutelare assume forma e contenuto di ordinanza, è comunque necessaria una sentenza che pronunci sulla domanda di interdizione. E' vero che l'art. 418, terzo comma c.c., non ne parla espressamente, ma tale soluzione, oltre che conforme alla regola secondo cui il procedimento in esame si conclude con sentenza che accoglie o rigetta la domanda (regolando se del caso le spese processuali), da un lato appare simmetrica a quella disciplinata dall'art. 429, terzo comma, c.c., ("Se nel corso del giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione appare opportuno che, successivamente alla revoca, il soggetto sia assistito dall'amministratore di sostegno, il tribunale, d'ufficio o ad istanza di parte, dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare"), non essendovi dubbio alcuno sul fatto che il giudizio per la revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione debba concludersi con sentenza (artt. 430-431 c.c.); dall'altra garantisce al soccombente, o comunque al soggetto che ne abbia interesse e sia legittimato ex art. 718 c.p.c., la possibilità di chiedere il controllo da parte del giudice dell'impugnazione, tanto più che il giudice tutelare al quale vengono rimessi gli atti non è vincolato nella sua decisione dall'orientamento espresso nell'ordinanza collegiale.

Con riferimento al caso di specie, la procedura per l'amministrazione di sostegno risulta già stata avviata con ricorso depositato, in data 12 dicembre 2012, ai sensi dell'art. 404 c.c. e ss.. innanzi al Giudice Tutelare dalla signora Ca. Ma..

Data questa ultima circostanza, e respinta l'istanza di interdizione, va disposta la trasmissione di copia della presente sentenza al Giudice Tutelare per la decisione sul procedimento già avviato.

Le spese di lite, liquidate in dispositivo, devono essere poste a carico dei ricorrenti secondo il criterio di soccombenza. Parimenti a carico dei ricorrenti devono essere definitivamente poste le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa.

Questa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Rebecca Andrello della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali.

PER QUESTI MOTIVI

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Ro. e da Ma. Ma. con ricorso depositato l'11 dicembre 2012 e notificato ad AM. Ve., causa nella quale è intervenuta Ca. Ve.:

(i) respinge la domanda di interdizione proposta dai ricorrenti nei confronti di AM. Ve., nata a Pavia il 7/9/1929;

- dispone con separata ordinanza la trasmissione della presente sentenza al Giudice Tutelare in sede ex art. 418 c.c. per la decisione sul procedimento di amministrazione di sostegno già in corso;

- condanna Ro. e Ma. Ma. a rifondere ad AM. Ve. le spese del giudizio, che liquida in € 1.700,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15 %;

- condanna Ro. e Ma. Ma. a rifondere a Ca. Ve. le spese del giudizio, che liquida in € 2.000,00 per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso spese generali nella misura del 15 %;

- pone definitivamente a carico dei ricorrenti le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in corso di causa.

Così deciso in Pavia, nella camera di consiglio in data 28 gennaio 2015

Il Giudice relatore ed estensore

Il Presidente